

Allegato B

“INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E TURISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO”

Il presente allegato fornisce indicazioni in merito allo svolgimento delle attività ricreative, culturali e turistiche delle associazioni pro loco al fine di uniformare i loro comportamenti sul territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 27/2015 (*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*), la Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla legge e finalizzati all'attrattività del proprio territorio.

Le associazioni pro loco possono esercitare le attività di valorizzazione dei propri luoghi e possono organizzare escursioni e attività ricreative, culturali e turistiche esclusivamente nell'ambito del proprio territorio comunale e in quelli contigui, ad eccezione delle iniziative attuate con altre associazioni analoghe per favorire reciproci scambi, gemellaggi e collaborazioni. Le attività non devono sovrapporsi a quanto di competenza delle professioni di guida e accompagnatore turistico, diversamente sarà obbligatorio fare riferimento ad un professionista abilitato.

Al di fuori di questi limiti precisi, e che di solito hanno a che fare con attività giornaliera, le pro loco devono avvalersi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.

Le attività sopra descritte vanno, comunque, esercitate dalle associazioni pro loco in modo da valorizzare tutti i luoghi di appartenenza territoriale e senza operare differenze fra gli stessi.

Le pro loco, inoltre, possono operare al di fuori del loro stretto ambito comunale attraverso la costituzione di Unioni di pro loco.

Per quanto riguarda i controlli sulle attività delle pro loco si segnala che questi spettano alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 6 (Competenze delle Province) comma 3, lettera h).

Pertanto, segnalazioni relative ad abusi sull'esercizio delle attività delle associazioni pro loco vanno tempestivamente trasmesse alle Province che effettueranno tutti i controlli di competenza.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono effettuare controlli periodici e a campione in merito allo svolgimento delle attività di competenza e sul mantenimento da parte delle pro loco dei requisiti previsti dall'allegato A, artt. 2 e 3 del presente atto.

Eventuali abusi riscontrati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano vanno segnalati alla Direzione Generale regionale competente per materia entro trenta giorni dalla formalizzazione della contestazione ai fini dell'eventuale procedura di cancellazione dall'albo regionale dell'associazione pro loco.